

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

93.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature ( <i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (4715) .....	3	Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744);	
Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	3, 4	Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085) .....	9
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4	Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	9
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	4	Napoli Vito (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	9
Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ...	3	Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) .....	9
		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
		Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto	

## X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1991

	PAG.		PAG.
1890, n. 7088, e successive modificazioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5476) .....	9	<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	9, 10	Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505);	
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	10	Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271) .....	11
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) .....	10	Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	11, 15, 16
Serra Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	9	Bianchini Giovanni (gruppo DC) .....	15
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		Fiandrotti Filippo (gruppo PSI) .....	15
Istituzione del sistema nazionale di taratura (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426) .....	10	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	16
Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	10, 11	Sanese Nicola (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	11, 16
Fiandrotti Filippo (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	10	Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	15

**La seduta comincia alle 17,30.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (4715).

Ricordo, che, nella seduta del 25 giugno 1991 il relatore aveva presentato un nuovo testo della proposta di legge, la cui discussione sulle linee generali era stata aperta nella seduta del 5 marzo 1991. Proseguiamo, pertanto, l'esame del provvedimento.

ROSANNA MINOZZI. Come già aveva evidenziato l'onorevole Strada nel corso della seduta precedente, il testo predisposto dal relatore è suscettibile di ulteriori miglioramenti. Pur condividendo larga parte del testo, occorre sottolineare che esso trova il suo presupposto nella necessità di superare una serie di difficoltà incontrate dall'amministrazione pubblica nell'espletamento

dei compiti di sua competenza per quanto concerne la sicurezza degli impianti.

Le amministrazioni pubbliche, dai ministeri alle USL, non riescono ad effettuare nei tempi previsti dalle disposizioni di legge l'omologazione, la certificazione, la manutenzione e la verifica di una serie di impianti, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e si trovano ad avere una notevole mole di arretrati. Con l'istituzione di un elenco di professionisti che possono essere incaricati dalla pubblica amministrazione ad espletare tali competenze si prevede uno strumento in grado di evitare un eccessivo arretrato in questo settore avviando in qualche modo anche al problema della sicurezza di tutti coloro che usufruiscono di tali impianti ed apparecchiature.

Tuttavia, si pone il problema di evitare il rischio che la pubblica amministrazione non ponga in essere nemmeno quella minima parte di interventi previsti dalla legge, che può svolgere per mezzo dei propri uffici e tecnici, e demandi tutto a liberi professionisti. Per disincentivare tale possibilità riteniamo sarebbe utile prevedere l'intervento esterno solo per le eccedenze che l'amministrazione pubblica non riesce a svolgere direttamente. Si potrebbe ipotizzare un termine, pur non tassativo, di vigenza della legge oppure ricorrere a strumenti quali le conferenze di servizio, alle quali demandare annualmente, sulla base della casistica degli ultimi tre anni, la determinazione degli interventi che le amministrazioni sono in grado di effettuare e le eccedenze per le quali intervenire con incarichi all'esterno.

Inoltre, sia sotto il profilo della tutela dei cittadini, sia sotto quello della efficienza delle strutture a cui sono demandati

tali compiti, occorre considerare che la pubblica amministrazione si trova nell'impossibilità di districarsi nell'ambito della normativa esistente sull'argomento. Pertanto, crediamo necessario mettere ordine nella vasta congerie di normative in materia di controlli e verifiche, eventualmente affidando al Governo il compito di predisporre un apposito testo unico per armonizzare le diverse normative e coordinarle con le disposizioni CEE, per dare certezza e chiarezza di strumenti, interventi e tempi per la pubblica amministrazione. Comunque, poiché ci rendiamo conto che non si può potrarre la situazione attuale, siamo disponibili a consentire che il testo al nostro esame venga approvato il più rapidamente possibile, con le integrazioni di cui ho illustrato il senso, volte ad incentivare la pubblica amministrazione ad usare i propri tecnici ed i propri strumenti ed a ridurre la possibilità di servirsi di professionisti esterni come scappatoia per non svolgere i propri compiti.

**PRESIDENTE.** Faccio notare ai colleghi che la presentazione di emendamenti in materia di delega legislativa al Governo comporterebbe l'impossibilità di procedere nell'esame in sede legislativa. Il provvedimento, pertanto dovrebbe passare all'Assemblea.

**BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.** Concordo con i suggerimenti della collega Minozzi; la strada più semplice consiste nel ritirare il testo presentato nella scorsa seduta, per predisporre uno nuovo integrato con i suggerimenti del gruppo comunista-PDS.

Il richiamo del presidente, tuttavia, ci pone di fronte ad un quesito importante, prima di esprimermi in merito vorrei ascoltare il parere del Governo. Si potrebbe trasformare la parte relativa alla delega in un ordine del giorno, considerato anche che, nonostante il fatto che l'invito al Governo a formulare un testo unico di tutte le norme in materia di sicurezza sia già contenuto nella legge n. 833, in dieci anni non si è fatto nulla. Se, quindi, una correzione di questo genere creasse pro-

blemi all'iter del provvedimento, comportando l'obbligo di un passaggio in Assemblea, non avrei obiezioni a trasformarla in un ordine del giorno. Del resto, non mi pare che dal punto di vista dell'efficacia vi sia molta differenza, poiché si tratta di un problema di volontà politica.

L'unica riserva nei confronti delle proposte della collega Minozzi riguarda la fissazione di un termine per la validità della legge: si potrebbe assegnare questo compito alla conferenza indetta annualmente proprio per valutare i termini operativi degli enti interessati. L'obiettivo è di riuscire a soddisfare i tre milioni di domande attualmente invase. La conferenza di servizi dovrebbe fornire la garanzia del rispetto dei parametri fissati dalla legge e dovrebbe evitare fatti speculativi rispetto al dovere degli uffici di espletare questa funzione.

**GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo si riserva di esprimere le proprie valutazioni sul merito della proposta di legge all'ordine del giorno nel momento in cui si procederà alla discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha presentato il seguente nuovo testo della proposta di legge all'ordine del giorno:

#### ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), e nei limiti quantificati nella medesima lettera.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano conferenze di servizio per la:

a) quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;

b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica;

c) individuazione delle misure organizzative degli incentivi di produttività che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazioni coinvolte, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2;

d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuali;

e) individuazione delle norme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8.

3. Gli atti e i risultati delle conferenze di servizi, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, costituiscono oggetto del diritto di accesso di cui all'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le conferenze di servizio di cui al comma 1, possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento ed ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.

#### ART. 2.

1. Gli interventi per i quali utilizzare gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi organi, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

#### ART. 3.

1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dei trasporti e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2.

2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente legge;

b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ruolo Ispettorato del lavoro;

c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

d) presidi multizonali di prevenzione e unità sanitarie locali con servizi analoghi;

e) Ministero dei trasporti Ispettorato per la motorizzazione civile.

4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di lavoro con le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4.

5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1

dell'articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti cui ai commi 2 o 3 e 4.

6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq. con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183° C;

b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;

c) recipienti a pressione di vapore con  $p$  per  $V$  superiore a 750.000 bar per  $dm^3$  e pressione superiore a 25 bar;

d) recipienti a pressione di gas con  $p$  per  $V$  superiore a 750.000 bar per  $dm^3$  e pressione superiore a 25 bar;

e) apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).

8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e

successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

d) generatori di vapore con produttività superiore a 3 tonnellate/h;

e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;

f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kW;

g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;

h) gru portuali;

i) gru a torre e *derrick* con portata massima superiore a 5 tonnellate;

l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;

m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

9. Previo conseguimento ai sensi dell'articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo comma 8.

#### ART. 4.

1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalità stabilite dall'ISPESL.

2. È istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:

a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;

b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;

c) da quattro ingegneri designati rispettivamente uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici;

d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unità sanitarie locali;

e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali;

g) da due ingegneri designati dall'Enea.

3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

#### ART. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede:

a) ad indire gli esami per l'abilitazione di cui all'articolo 4, provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, non designati entro il termine di cui al presente comma;

b) a compilare i primi elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri

competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre:

a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3;

b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione;

c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3.

d) ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

3. I dati di cui al comma 2, lettera d), costituiscono oggetto del diritto di accesso di cui all'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 6.

1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

#### ART. 7.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni e agli enti competenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati tecnici.

#### ART. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissate dall'amministrazione o dall'ente pubblico, fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'Autorità giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.

#### ART. 9.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.



## ART. 10.

1. La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Propongo che sia adottato come testo base.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il nuovo testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744); Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scotti Virginio e altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche »; Bianchini ed altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche ».

Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso l'onorevole Napoli ha svolto la relazione.

ONELIO PRANDINI. A nome del gruppo comunista-PDS chiedo che la discussione degli abbinati progetti di legge venga rinviata per consentire l'approfondimento delle questioni affrontate dall'onorevole Napoli nella sua corposa relazione.

VITO NAPOLI. *Relatore.* Ho già predisposto gli emendamenti relativi alle considerazioni svolte nella relazione e ritengo possano essere messi a disposizione dei gruppi ai fini di una motivata valutazione dei contenuti della relazione stessa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5476).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1991.

L'onorevole Serra ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore.* Il disegno di legge in esame, presentato dal ministro Battaglia nel settembre 1990, è stato approvato dalla Commissione industria del Senato il 20 febbraio del 1991. Il provvedimento proposto modifica gli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure attualmente in vigore; ciò nell'intento di adeguare le norme alle nuove realtà produttive ed all'esigenza di protezione del consumatore.

La disciplina in vigore per i pesi e le misure è ancorata alla tutela della « fede pubblica » e cioè alla garanzia di correttezza e di certezza nella determinazione, attraverso appositi strumenti metrici, della qualità. Il controllo di tali strumenti è realizzato attraverso l'approvazione del modello da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la verifica da parte degli uffici metrici provinciali prima dell'emissione sul mercato e la verifica periodica degli strumenti in servizio.

L'articolo 13 del testo unico prevede che la verifica venga effettuata su ogni

esemplare e ciò crea problemi nel caso di prodotti molto numerosi o quando sia previsto un controllo anche sulle varie componenti.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 13 del testo unico autorizzando, per la verifica metrica, il ricorso a metodologie statistiche e di garanzia qualitativa già previste in sede comunitaria.

L'articolo 22 del citato testo unico, invece, non prevede per i misuratori di gas la verifica periodica presso gli uffici metrici provinciali e pone l'esigenza di un intervento normativo per la tutela e la sicurezza dei consumatori.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 22 del testo unico disciplinando i nuovi criteri per il controllo metodologico dei misuratori di gas. In particolare, la lettera e) stabilisce, per i paesi CEE, il criterio della reciprocità dei controlli sugli strumenti produttivi e non armonizzati dalla normativa comunitaria.

Sulla base di un criterio introdotto con la legge comunitaria del 1990 si recepisce il principio per cui lo Stato verifica che i controlli sullo strumento proveniente da altro stato CEE siano conformi alla normativa di quello stato.

Tenuto conto del fatto che il disegno di legge ha trovato unanimi consensi presso l'altro ramo del parlamento, invito la Commissione a procedere ad un rapido esame nella prospettiva di una sollecita approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ONELIO PRANDINI.** Mi chiedo se non sarebbe opportuno, per consentire una più approfondita valutazione dei contenuti del disegno di legge, rinviare la discussione alla prossima settimana.

In tal modo sarebbe possibile verificare, eventualmente con il supporto della Commissione speciale per le politiche comunitarie, la coerenza con l'ordinamento comunitario. Sottolineo, tuttavia, la disponibilità del gruppo comunista-PDS ad approvare in tempi rapidi il provvedimento.

**GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Vorrei suggerire, anche ai fini dell'economia procedurale, di chiudere nella seduta odierna la discussione sulle linee generali, rinviando ad altra seduta gli approfondimenti sul merito degli articoli.

**ONELIO PRANDINI.** Sono d'accordo con la proposta del sottosegretario.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema nazionale di taratura (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema nazionale di taratura », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1991.

L'onorevole Fiandrotti ha facoltà di svolgere la relazione.

**FILIPPO FIANDROTTI, Relatore.** Il disegno di legge al nostro esame, seppure molto semplice, è di fondamentale importanza per assicurare, nell'ambito della progressiva armonizzazione comunitaria, la qualità del prodotto industriale nazionale. Importanza fondamentale assume, a tale riguardo, l'istituzione di un servizio a favore delle imprese produttive che certifichi la conformità dei prodotti ai valori *standard* sulla base di misure tarate sulla scorta di campioni nazionali.

Attualmente ci troviamo infatti di fronte a campioni nazionali che risultano immutati dal 1890; anzi, a seguito della modifica della definizione del metro, disposta da una legge di attuazione di una direttiva CEE del 1988, è rimasto solo il campione del chilogrammo.

Per ovviare a tale situazione il disegno di legge si propone di realizzare un sistema nazionale di taratura costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura, con il compito di assicurare la corrispondenza dei campioni nazionali con quelli realizzati *in loco* sulla base di unità di misura nazionali ottenute attraverso particolari procedure.

Per l'individuazione e la realizzazione dei campioni nazionali si fa capo agli Istituti metrologici primari: l'Istituto di metrologia G. Colonetti del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia; l'Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'octometria e dell'acustica; il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

Una volta realizzati i campioni, questi istituti, unificati attraverso i centri di taratura, ne effettuano la diffusione nel territorio offrendo al sistema produttivo la possibilità di accedervi.

Al fine di vigilare su una corretta realizzazione di questo sistema è prevista la costituzione di un comitato centrale metrico, composto in parte da rappresentanti dei ministeri e degli istituti primari e in parte da specialisti. Tale organismo svolgerà funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprimerà pareri sulle materie ad esso sottoposte dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Come ho già detto, si tratta di un provvedimento molto semplice nella sua struttura ma estremamente importante per gli obiettivi che si propone e per il momento che il nostro sistema produttivo sta attraversando.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505), e della proposta di legge Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del sistema italiano di certificazione », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Patria, Viscardi, Balestracci, Bianchini, Bortolami, Castagnetti Pierluigi, Farace, Martinat, Merloni, Napoli, Orsenigo, Piredda, Righi, Salerno, Sangalli, e Scovacricchi: « Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali ».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

**NICOLA SANESE, Relatore.** Il contenuto dei provvedimenti in esame concerne un tema rispetto al quale il nostro paese si trova in una posizione arretrata rispetto allo scenario europeo. Si tratta, pertanto, di una materia che è utile affrontare quanto prima, ricordando che vi sono altre due proposte di legge che saranno probabilmente abbinata a quelle oggi in discussione.

Desidero illustrare la proposta di legge Patria ed altri ed il disegno di legge chiarendo, innanzitutto, il perché ci stiamo occupando di attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali.

Con la risoluzione approvata il 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, il Consiglio delle Comunità europee ha indicato i principi direttivi per una politica europea di valutazione della conformità dei servizi e dei prodotti alle direttive ed alle normative tecniche comunitarie. Tali principi riguardano le proce-

dure di valutazione della conformità, i criteri relativi alla loro applicazione, la designazione e la notificazione di organismi che intervengono in tali procedure e l'utilizzazione del marchio CE. Riguardano altresì l'applicazione generalizzata delle norme europee relative alla garanzia della qualità (EN 29000); i requisiti cui devono rispondere gli organismi incaricati delle attività di certificazione e prova (EN 45000); i criteri per l'accreditamento di tali organismi e la creazione di sistemi di riconoscimento reciproco.

Nell'applicazione delle procedure di valutazione della conformità alle direttive sull'armonizzazione tecnica verrà tenuta presente una serie di orientamenti: obiettivo essenziale è quello di consentire alle autorità pubbliche di accertarsi che i prodotti immessi nel mercato soddisfino i requisiti contenuti nelle direttive; inoltre, gli organismi notificati dagli stati membri alla Comunità, organismi che devono certificare la conformità dei prodotti, devono essere permanentemente al livello di competenza richiesto dalle direttive stesse; di ciò sono responsabili gli stati membri. In particolare, tali organismi devono essere in grado di dimostrare la loro conformità alle norme EN 45000 mediante presentazione di una prova scritta (o di altro documento equipollente) e di essere stati accreditati. Gli stati membri, inoltre, possono esser chiamati dalla CEE a provare la conformità degli organismi accreditati alle norme EN 45000 ed a fornire adeguata documentazione al riguardo.

Ho voluto iniziare con tali richiami alla direttiva CEE per evidenziare come gli stati membri si rendano doppiamente garanti dei sistemi di certificazione e di ciò che concerne gli enti che certificano.

Siamo nel 1991 e, a mio avviso, sarebbe doveroso non terminare la legislatura senza un intervento su una materia che ci vede carenti in ambito comunitario.

I sistemi di certificazione rappresentano uno strumento prezioso di certificazione dei prodotti industriali sui mercati, ma

anche una garanzia di affidabilità delle merci e, quindi, un mezzo per tutelare il consumatore. D'altra parte, in un contesto economico sempre più integrato e globalizzato, prodotti e servizi che offrono più elevate garanzie di qualità dispongono di maggiori *chances* nel quadro della concorrenza internazionale. Vi sono dunque anche ragioni di carattere economico e non solo di tutela dei consumatori, per le quali occorre accelerare il raggiungimento di questi obiettivi. L'istituzione di un sistema nazionale di certificazione, pertanto, è necessaria non solo per adempiere alle direttive contenute nella risoluzione comunitaria del 21 dicembre 1989, ma anche per consentire un maggior ricorso alla normazione ed alla certificazione di conformità a norme tecniche non cogenti da parte delle imprese.

Il sistema prefigurato nei due progetti di legge è per molti versi simile perché entrambi si ispirano ai principi enunciati in sede comunitaria. La sostanziale differenza (alle altre mi riferirò successivamente) risiede piuttosto nella maggiore completezza della disciplina contenuta nel disegno di legge governativo rispetto a quella dettata dalla proposta di legge. Quest'ultima, infatti, pur includendo all'articolo 1, nel proprio ambito di applicazione, sia l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione sia le stesse attività di certificazione dei prodotti, dei servizi e dei sistemi qualità aziendali, in verità si limita a dettare precise disposizioni solo per l'attività di accreditamento.

Più ampia risulta la portata del disegno di legge governativo che disciplina in parte anche l'attività di certificazione e prevede esplicitamente l'istituzione di un sistema italiano di certificazione costituito da tre categorie di organi: gli organi di accreditamento, i laboratori di prova e gli organismi di certificazione.

Non rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa le norme tecniche obbligatorie e quelle speciali con-

tenute in atti normativi esplicitamente richiamati all'articolo 1. Il sistema italiano di certificazione riceve impulso dall'attività di indirizzo svolta dal ministro dell'industria, d'intesa con il ministro dell'università per gli aspetti attinenti al coordinamento con le analoghe funzioni svolte da tale organo nel settore della ricerca scientifica e tecnologica: anche l'azione di vigilanza è affidata, in entrambi i progetti di legge, al ministro dell'industria.

Le due iniziative legislative si preoccupano in primo luogo di fornire le definizioni di termini e locuzioni di uso corrente nel linguaggio relativo all'attività di normazione tecnica. Le definizioni contenute nei due progetti di legge non differiscono in misura significativa.

La risoluzione CEE del dicembre 1989 raccomanda la realizzazione di un sistema europeo di certificazione all'interno del quale le attività di verifica e di attestazione di conformità a norme tecniche siano espletate, nell'ambito di ciascuno stato membro, da laboratori di prova ed organismi di certificazione in possesso dei requisiti stabiliti in sede comunitaria e individuati in base ad una procedura di accreditamento. Le attività degli organi accreditati in base a tale procedura dovranno godere del reciproco riconoscimento negli altri stati membri.

A tale riguardo, entrambe le proposte riconoscono funzioni di iniziativa al ministro dell'industria che, in base alla proposta di legge Patria ed altri definisce con due distinti decreti le procedure per il rilascio, rispettivamente, della concessione al SINAL per l'accreditamento dei laboratori di prova e della concessione al SINCERT per l'accreditamento degli organismi di certificazione.

Con apposite convenzioni il SINAL, nel rispetto delle normative UNI-CEI, accrediterà i laboratori di prova, avvalendosi per quanto di competenza del sistema nazionale di taratura e del Centro nazionale per i materiali di riferimento, mentre il SINCERT accrediterà direttamente gli organi-

smi di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalle normative UNI-CEI, a loro volta conformi alle corrispondenti normative europee EN.

Solo alle attività di prova e certificazione svolte dagli organismi accreditati nel predetto modo si riconosce efficacia giuridica.

In parte diverso è il sistema prefigurato nel disegno di legge che demanda sempre al ministro dell'industria, previo parere di un comitato tecnico-scientifico da lui presieduto, l'emanazione di uno o più decreti con cui si disciplina non solo la procedura per il rilascio della concessione, ma anche il capitolato generale, che costituisce parte integrante della concessione stessa, ed i contenuti minimi delle convenzioni con cui sono accreditati i laboratori di prova e gli organismi di certificazione.

Destinatari della concessione ministeriale non sono dei soggetti specificamente individuati, ma organismi dei quali sono indicati soltanto i requisiti: trattasi di organismi associativi, costituiti dalle organizzazioni largamente rappresentative della realtà economica nazionale e da enti pubblici economici con competenze in materia. Di essi devono far parte anche un rappresentante per ciascuno dei ministeri competenti all'emanazione di regole tecniche nei diversi settori.

Gli organismi di accreditamento si configurano pertanto come organismi privati che non operano a fini di lucro; essi devono assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei propri tecnici e garantire la pluralità dei laboratori e degli organismi di certificazione accreditati, offrendo in tal modo alle imprese libertà di ampia scelta.

Quanto agli organismi accreditati (laboratori di prova ed organismi di certificazione), in base al disegno di legge, questi, possono essere soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero soggetti pubblici: nel primo caso, devono offrire garanzie di indipendenza dalle imprese di cui certificano prodotti e sistemi, nel secondo devono ottenere l'autorizza-

zione del ministero o ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza. Sia i laboratori che gli organismi di certificazione devono inoltre rispondere alle norme UNI-CEI, fornire garanzie di capacità tecnica oltre che di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Il disegno di legge dispone all'articolo 5 che le attività di prova e certificazione possono essere svolte solo dagli organismi accreditati, e che di tali organismi devono avvalersi le amministrazioni pubbliche che necessitino di prove e/o certificazioni.

Quanto all'attività di certificazione, sulla quale nulla dispone la proposta di legge, il disegno governativo prevede all'articolo 8 che le prove e le certificazioni per l'apposizione del marchio CE, che attesta la conformità a norme europee armonizzate, siano effettuate soltanto dai laboratori e dagli organismi accreditati ai sensi della stessa legge: si assolve in tal modo ad una delle principali finalità del disegno di legge, ossia quella di costituire un sistema nazionale di certificazione che operi nel più ampio sistema europeo e come parte integrante di questo ultimo. Per gli altri settori in cui non è previsto il rilascio di marchi CE, si prevede l'istituzione, con decreto del ministro dell'industria, di una attestazione nazionale di qualità.

Quanto alle funzioni di vigilanza, queste sono affidate al ministro dell'industria, che provvede anche alla tenuta di un elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati. La vigilanza ministeriale si esplica in primo luogo sugli organismi di accreditamento, che a loro volta, secondo un sistema piramidale, vigilano sugli organismi accreditati, potendo giungere anche alla risoluzione delle convenzioni di accreditamento per gravi inadempienze o per il venir meno dei requisiti necessari.

La vigilanza ministeriale si esplica anche mediante la sospensione o revoca della concessione agli organismi di accreditamento o la richiesta a questi ultimi di riesaminare provvedimenti di diniego del-

l'accreditamento. Il ministro può inoltre annullare d'ufficio certificazioni e marchi indebitamente rilasciati o disporre la ripetizione di prove ed accertamenti compiuti da organismi ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

Entrambi i progetti di legge prevedono l'istituzione di organi con funzioni propositive e di consulenza, principalmente nei confronti del ministro dell'industria. La proposta di legge prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato nazionale della formazione, della certificazione e dalla qualità, presieduto dal ministro dell'industria su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre il disegno di legge governativo prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un comitato tecnico-scientifico per la certificazione, nella cui composizione rientrerebbero non solo i rappresentanti dei ministeri interessati, degli enti di normazione tecnica e delle categorie produttive dei consumatori, ma anche, a differenza della proposta Patria ed altri i rappresentanti degli organismi di accreditamento, dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione.

Il parere del comitato è vincolante per il rilascio delle concessioni di accreditamento. Il comitato esercita funzioni consultive e propositive, non esclusivamente nei confronti del ministro dell'industria, anche sugli indirizzi da assumere in materia di normazione e certificazione in sede comunitaria e internazionale.

Il disegno di legge infine non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'articolo 4 dispone che gli organismi di accreditamento provvedano alle spese per il funzionamento dell'organo di vigilanza di cui gli enti stessi si avvalgono per esercitare il controllo sui laboratori di prova e sugli organismi di certificazione accreditati. Inoltre non sono previste spese per il comitato tecnico scientifico, che coadiuva il ministro dell'industria e che si avvarrà delle strutture del Ministero dell'industria.

La proposta di legge prevede invece l'assegnazione di 10 milioni di lire all'anno per il funzionamento del comitato nazionale della normazione, della certificazione e della qualità a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

La mia proposta conclusiva è di procedere, terminata la discussione sulle linee generali e sentite le posizioni dei gruppi, alla costituzione di un comitato ristretto nell'ambito del quale ascoltare in modo informale le diverse realtà che, anche da molti anni, operano in questo settore, al fine di predisporre un testo unificato, arricchito anche dal contributo delle due ulteriori proposte di legge in materia già presentate alla Camera ma che non sono state ancora assegnate a questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**RENATO STRADA.** Desidero prendere la parola perché la questione affrontata dal provvedimento è assai rilevante e la sua approvazione introdurrebbe una novità significativa nella legislazione italiana. Al riguardo, ricordo ai colleghi che è stata presentata una proposta di legge del gruppo comunista-PDS che, appena verrà assegnata a questa Commissione, sarà abbinata a quelle in esame; auspichiamo che il relatore voglia prenderla in considerazione ai fini dell'elaborazione dell'articolo che sarà sottoposto alla nostra approvazione.

Il testo da noi presentato è simile a quelli proposti dall'onorevole Patria e dal Governo, almeno per la parte che riguarda i cosiddetti sistemi di accreditamento. È comunque nostra intenzione creare una struttura, una sorta di agenzia, cui affidare una serie di funzioni più generali tra le quali, ad esempio, l'effettuazione da parte della pubblica amministrazione di controlli a campione dei sistemi di certificazione al fine di evitare discrepanze.

Il secondo aspetto rilevante è che già con questo provvedimento si potrebbe raggiungere l'obiettivo generale, di rilevante

interesse per i consumatori e le imprese, della sicurezza dei prodotti. In tal modo, oltretutto, si recepirebbe, una volta tanto in anticipo invece che in ritardo ed a seguito di sanzioni, una direttiva della Comunità europea riferita proprio alla sicurezza dei prodotti. Si conseguirebbe, inoltre, l'ulteriore obiettivo di completare la normativa riguardante la responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi.

Un altro elemento necessario riguarda la rilevazione statistica degli incidenti che possono verificarsi per mancanza di sicurezza dei prodotti. Si tratta di un'impostazione aggiuntiva del ragionamento per giungere ad un'immediata finalizzazione della legge.

Volendo partecipare alla discussione con l'intento di allargare gli orizzonti su questa materia, il gruppo comunista-PDS concorda con la proposta di costituire un comitato ristretto che avvii la discussione ed una serie di incontri informali in modo da consentire la conclusione dell'*iter* entro questa legislatura e da dotare il paese di un sistema di certificazione che permetta alle imprese di « entrare » in Europa dotate di questo importante strumento.

**GIOVANNI BIANCHINI.** Concordo con la proposta di istituire un comitato ristretto che si incarichi anche di effettuare gli incontri utili a definire al più presto un testo su un argomento così importante ed atteso.

**FILIPPO FIANDROTTI.** Anche il gruppo socialista è d'accordo sull'opportunità di istituire un comitato ristretto; sottolineo l'importanza dell'argomento trattato che si intreccia strettamente al contenuto del disegno di legge concernente il sistema nazionale di taratura e teso a realizzare un sistema complesso, integrato con gli altri sistemi europei per una migliore qualificazione dell'attività economica. Si tratta di provvedimenti estremamente puntuali rispetto al momento economico che stiamo attraversando. Per garantire un rapido esame ritengo importante la costituzione di un comitato ristretto che consentirà una

serie di approfondimenti utili per questo e per gli altri provvedimenti ad esso collegati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**NICOLA SANESE, Relatore.** Rinuncio alla replica, signor Presidente.

**GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Rinuncio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del relatore di istituire un comitato ristretto.

*(È approvata).*

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 23 luglio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO